CAMERA DEI DEPUTATI N. 1378

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata DEBORAH BERGAMINI

Modifiche alla legge 24 dicembre 2004, n. 313, e altre disposizioni in materia di apicoltura nonché delega al Governo per la semplificazione normativa e la tutela del settore apistico nazionale

Presentata il 4 settembre 2023

Onorevoli Colleghi ! – L'apicoltura svolge un ruolo cruciale nello sviluppo sostenibile delle zone rurali, offrendo un rilevante contributo all'ecosistema e all'armonico sviluppo dell'ambiente, grazie all'impollinazione che supporta il miglioramento della biodiversità e della varietà genetica delle piante.

Nel 2004 il Parlamento ha approvato la legge 24 dicembre 2004, n. 313, recante disciplina dell'apicoltura. Si tratta di un testo di ampio respiro, che ha stabilito limiti, ha dettato linee guida, ha fissato princìpi e criteri nonché ha disciplinato la materia dell'apicoltura nei suoi vari aspetti in modo tendenzialmente articolato e completo.

Il citato provvedimento, pur con alcuni difetti, ha avuto il pregio di mettere in evidenza le consistenze del settore, dare luogo a un censimento annuale del patrimonio apistico italiano, contabilizzare gli alveari, cioè i capi di allevamento di questa particolarissima zootecnia, e di qui intercettare le risorse finanziarie che provengono dall'Unione europea e che l'Italia cofinanzia per la realizzazione dei sottoprogetti nazionali e regionali previsti dalla nuova politica agricola comune.

I dati forniti dall'anagrafe apistica della Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica al 31 dicembre 2022 descrivono sotto l'aspetto anagrafico un settore che conta oltre 1.500.000 alveari, detenuti da circa 51.000 apicoltori in attività. Di questi, circa 35.000 allevano le api per autoconsumo e detengono circa il 20 per cento del totale degli alveari registrati, mentre i restanti 14.000 sono titolari di aziende che allevano api a fini economici e detengono l'80 per cento degli alveari del patrimonio apistico nazionale.

Da segnalare, infine, che le aziende che detengono in anagrafe più di 150 alveari sono circa 2.000, per un totale di circa 760.000 capi allevati (pari al 50 per cento del totale). Il comparto è quindi caratterizzato chiara-

mente e principalmente da aziende che allevano api per trarne un reddito, integrativo o prevalente, nell'ambito dell'attività agricola.

Negli ultimi tredici anni la capacità produttiva del comparto apistico è calata di circa il 50 per cento. Tale calo è in parte riconducibile alla estremizzazione degli eventi atmosferici, dovuti al cambiamento climatico. Per quanto concerne la stagione 2023 i principali raccolti di acacia e di agrumi, essenziale fonte di reddito per gli apicoltori, a causa di un inverno caldo, delle gelate e delle altre condizioni meteorologiche non favorevoli, hanno registrato una significativa riduzione. In Emilia-Romagna nonché nel nord delle Marche e della Toscana si sono verificati eventi alluvionali che hanno ridotto gli apicoltori a livelli di sopravvivenza.

Gli apicoltori delle aree colpite sono stati costretti a fornire le nutrizioni di soccorso e a dover sopportare costi ingenti per non far morire gli alveari. In moltissimi casi non è stato neppure possibile raggiungere gli apiari a causa delle strade impercorribili o franate e delle zone completamente allagate.

Le nutrizioni negli ultimi anni sono servite a salvare la vita delle api per non perdere il patrimonio zootecnico. In talune aree, nella primavera del 2023, per far sopravvivere le api si è consumato tutto il prodotto raccolto nel 2022.

Alle difficoltà produttive si somma il considerevole incremento dei costi di produzione, con il risultato che diverse aziende apistiche stanno abbandonando l'attività in quanto impossibilitate a proseguire per carenza di sostenibilità economica. Dal punto di vista del mercato, in Italia si registra un calo dal 10 al 15 per cento del volume e del valore.

Poiché il miele non è considerato alimento di prima necessità, il mercato è estremamente soggetto a variazioni e a speculazioni sui prezzi, a causa del miele di scarsa qualità, spesso adulterato, importato da Paesi terzi, *in primis* dalla Cina. Nell'ultimo rapporto del Sistema di allerta rapido per alimenti e mangimi in ambito europeo del 2021 il miele importato, soprattutto dalla Cina, è risultato contaminato da residui di fitosanitari e di medicinali veterinari. In quel Paese si evidenziano incrementi produttivi non giustificati da un concorrente aumento del numero di alveari, con un prezzo al chilo in costante discesa.

La questione della tracciabilità e della completa etichettatura appare, tra l'altro, rilevante anche ai fini delle attività di ricerca che il Comitato nazionale per la sicurezza alimentare del Ministero della salute sta portando avanti ai fini della identificazione delle ragioni alla base dell'aumento delle reazioni allergiche derivanti dal consumo di prodotti dell'alveare.

L'Unione europea è il secondo produttore mondiale di miele con 230.000 tonnellate prodotte annualmente, dopo la Cina che ne produce circa 543.000 tonnellate. A fronte di una crescita della domanda mondiale di miele, l'offerta non riesce a tenere il passo dell'aumento dei consumi, tranne in Cina.

L'Italia è costretta a importare circa il doppio del miele che autoproduce perché i produttori non riescono a soddisfare le richieste di mercato in termini di quantità (dati pubblicati dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare nel sito *internet* istituzionale: *https://www.ismeamercati.it/apimiele*). Il mercato del miele nell'Unione europea, quindi anche in Italia, come confermato dalla recente indagine della Commissione europea, coordinata dalla Direzione generale della salute e della sicurezza alimentare, è estremamente soggetto a variazioni e speculazioni sui prezzi a causa dei mieli di scarsa qualità.

In generale, nonostante la tenace resilienza degli apicoltori, l'esistenza di tutto il comparto italiano, come quello europeo, è a rischio. Se il settore dovesse crollare, le ricadute sarebbero significative: il valore economico globale generato dalle api con la loro attività va molto al di là del valore derivante dalla vendita dei prodotti dell'alveare.

L'apicoltura è un settore trasversale la cui attività assicura l'impollinazione delle colture da cibo e l'immenso patrimonio naturale e paesaggistico del territorio italiano. Occorrono maggiori interventi, mirati ed efficaci, per salvare i produttori professionali e sono urgenti azioni a salvaguardia di api e apicoltori.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Modifiche alla legge 24 dicembre 2004, n. 313)

1. Alla legge 24 dicembre 2004, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) al comma 3 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *e-bis)* miele: le definizioni previste dall'articolo 3 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179 »;

2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« *3-bis*. Al miele immesso sul mercato si applicano le disposizioni dell'articolo 4 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179 »;

b) all'articolo 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« *1-bis*. Nelle aree in cui sono presenti piante in fioritura le regioni individuano le limitazioni e i divieti cui sottoporre i trattamenti antiparassitari con prodotti, diversi da quelli di cui al comma 1, che riportano nell'etichetta specifiche avvertenze relative alla loro pericolosità per le api e gli altri insetti pronubi o comunque classificati come prodotti tossici nei loro confronti.

1-ter. Le regioni possono:

a) individuare zone di rispetto intorno ad aree di rilevante interesse ambientale, vietando in esse l'esecuzione di trattamenti antiparassitari con tutti o con determinati prodotti al fine della salvaguardia delle api;

b) escludere, in caso di comprovata necessità, dall'applicazione dei divieti di cui ai commi 1 e 1-*bis* determinati prodotti microbiologici a base di *virus*, funghi, lieviti, batteri o nematodi, di cui sia compro-

vata l'assenza di effetti nocivi nei confronti delle api;

c) adottare ulteriori disposizioni per la tutela delle api dagli effetti nocivi di trattamenti antiparassitari.

1-quater. I casi di mortalità delle api per sospetto avvelenamento da antiparassitari devono essere tempestivamente segnalati al Centro di referenza nazionale per la medicina forense veterinaria, di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 18 giugno 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 28 settembre 2009.

1-quinquies. La vigilanza e il controllo sull'osservanza delle norme e delle prescrizioni del presente articolo sono integrati nei sistemi di monitoraggio ambientale e opportunamente codificati nei livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali, di cui all'articolo 9 della legge 28 giugno 2016, n. 132.

1-sexies. Per la violazione delle disposizioni del presente articolo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 20.000, ferme restando le sanzioni stabilite dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 69, nel caso in cui le violazioni riguardino anche il mancato rispetto delle prescrizioni e delle indicazioni riportate nell'etichetta del prodotto fitosanitario utilizzato.

1-septies. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate dalle agenzie per la protezione dell'ambiente di cui all'articolo 7 della legge 28 giugno 2016, n. 132 »;

c) all'articolo 5:

1) alla lettera *l)* del comma 1 è aggiunta, in fine, la seguente parola: « territoriale »;

2) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

« *r-bis)* previsione di campagne promozionali e di comunicazione sul miele italiano, nonché adozione di campagne di comunicazione e sensibilizzazione sul ruolo svolto dalle api nella salvaguardia dell'ecosistema da svolgere presso istituti scolastici di ogni ordine e grado, anche in collabo-

razione con organizzazioni di apicoltori o di imprenditori di settore, nonché dei tecnici apistici;

r-ter) aggiornamento e rafforzamento delle procedure di tracciabilità nell'ambito delle filiere del miele ai fini dell'individuazione dell'origine del prodotto, nonché sviluppo delle tecniche per individuare i prodotti adulterati;

r-quater) strutturazione e miglioramento dei meccanismi di controllo in campo a seguito di segnalazione di avvelenamenti di api;

r-quinquies) promozione del miele italiano, di qualità certificata e riconosciuta (DOP, IGP, biologico, UNI, SQN, marchi collettivi) ».

Art. 2.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di imposta sul valore aggiunto nel settore apistico)

1. Alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla parte I, dopo il numero 12) è inserito il seguente:

« 12-*bis)* pappa reale o gelatina reale »;

b) alla parte III, dopo il numero 16) sono inseriti i seguenti:

« 16-*bis)* servizio di impollinazione;
16-*ter)* pappa reale o gelatina reale ».

2. Ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la pappa reale o gelatina reale è fissata una percentuale di compensazione dell'8,8 per cento.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili

di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 3.

(Semplificazioni per il settore apistico)

1. All'articolo 18-*bis*, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico di cui al primo periodo non si applica agli imprenditori apistici di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 24 dicembre 2004, n. 313 ».

2. All'articolo 37 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 2-*bis*. I commi 1 e 2 si applicano anche agli apicoltori produttori di idromele assoggettati ad accisa con aliquota zero »;

b) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e l'idromele ».

3. Al comma 13 dell'articolo 9 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per il settore dell'apicoltura gli adempimenti previsti dall'articolo 8, comma 7, non si applicano se avvengono tra apiari dello stesso stabilimento di apicoltura nell'ambito della regione di appartenenza ».

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede all'aggiornamento della tabella dei prodotti agricoli annessa al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 febbraio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 16 marzo 2015, inserendo la cera d'api, la pappa reale o gelatina reale, il polline, il propoli, il veleno d'api, l'i-

dromele, l'aceto di miele e i derivati dalla loro trasformazione tra i beni che possono essere oggetto delle attività agricole connesse ai fini dell'applicazione dell'articolo 32, comma 2, lettera *c)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Art. 4.

(Delega al Governo per la semplificazione normativa e la tutela del settore apistico nazionale)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante disposizioni di riordino e di semplificazione della normativa concernente il settore apistico nazionale.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 e in conformità alle finalità di cui all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) redazione di un testo unico delle disposizioni in materia di apicoltura;

b) creazione di un meccanismo di tracciabilità del miele prodotto in Italia e di un sistema di etichettatura indicante l'origine del miele commercializzato in Italia, con la finalità di valorizzare le produzioni nazionali e le filiere locali;

c) introduzione di un sistema di etichettatura, previa notifica alla Commissione europea, che consenta di distinguere il prodotto nazionale da quello importato e di stabilire la composizione delle eventuali miscele, prevedendo altresì l'esclusione dalla definizione di miele dei prodotti frutto di sintesi industriale e di ricette brevettate o di mescole tra detti prodotti e il miele;

d) individuazione di meccanismi che consentano all'apicoltore di effettuare la segnalazione della eventuale moria in modo rapido e tempestivo, secondo modalità che evitino il blocco delle attività, valorizzando la figura dell'agronomo fitopatologo

e prevedendo una collaborazione con il Ministero della salute per i riscontri in campo da affidare al servizio veterinario territorialmente competente;

e) introduzione di un adeguato piano di controlli sul miele di importazione anche integrando le nuove tecnologie di controllo sanitario disponibili e lo sviluppo e la ricerca di nuove tecnologie, soprattutto per i lotti provenienti da Paesi terzi;

f) adozione di misure volte a favorire l'organizzazione economica del settore, favorendo la costruzione di filiere e la costituzione di organizzazioni di produttori che valorizzino l'operato e il reddito degli apicoltori a indirizzo imprenditoriale;

g) semplificazione delle procedure per la vendita al dettaglio di prodotti apistici presso la sede aziendale equiparandone il regime a quello vigente per la vendita diretta da parte dei produttori agricoli, senza cambio della destinazione d'uso dei locali utilizzati per tali attività;

h) sostegno, previa notifica alla Commissione europea, della pratica della nutrizione di soccorso degli alveari, se destinata a mantenerli in vita nei casi di emergenza meteorologica, idrogeologica e climatica;

i) alleggerimento delle procedure amministrative e fiscali nella gestione dell'impresa apistica, con particolare riferimento alle autorizzazioni alla lavorazione del propoli, agli accessi alle zone di pascolo gestite dal demanio e dalle pubbliche amministrazioni e alla disciplina del nomadismo;

l) valorizzazione del ruolo multifunzionale dell'ape mellifera e delle attività connesse al suo allevamento, ivi compresa la funzione di sentinella da biomonitoraggio.

3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo

9, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

4. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1, corredato di relazione tecnica, è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



19PDL0051150